DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1987

relativa all'elenco degli stabilimenti del Brasile, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

(87/119/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne [1], modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, devono essere stabiliti gli elenchi degli stabilimenti nei paesi terzi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità; che tali stabilimenti devono rispondere alle condizioni previste nell'allegato della suddetta direttiva;

considerando che il Brasile ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di prodotti a base di carne verso la Comunità;

considerando che per alcuni di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne;

considerando che il caso degli altri stabilimenti del Brasile deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di prodotti a base di carne verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine e dei miglioramenti apportati;

considerando che la presente decisione si basa sullo stato attuale della regolamentazione comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza dei paesi terzi; che occorre quindi riesaminare questa decisione non appena la suddetta regolamentazione sarà modificata;

considerando inoltre che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, le disposizioni applicate altrove dagli Stati membri alle importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari; che a tale riguardo è necessario ricordare che le importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza da stabilimenti che figurano sull'elenco allegato alla presente decisione, restano sottomesse ad altre regolamentazioni veterinarie, sia in materia di polizia sanitaria che al rispetto delle disposizioni generali del trattato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne dal Brasile soltanto dagli stabilimenti che figurano in allegato.

2. Gli Stati membri possono, tuttavia, continuare ad autorizzare fino al 15 agosto 1987 l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità brasiliane alla data dell'8 maggio 1986, salvo decisione contraria, adottata al loro riguardo anteriormente al 16 agosto 1987.

La Commissione trasmette agli Stati membri l'elenco di tali stabilimenti.

3. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette anche ad altre disposizioni in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.
[2] GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1987.

Articolo 3

La presente decisione è riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 16 agosto 1987.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

N. d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
SIF 7	Swift Armour SA Indústria e Comércio	Santana do Livramento, Rio Grande do Sul
SIF 10	Frigorífico Bordon SA	São Paulo, São Paulo
SIF 381	Frigorífico Kaiowa SA	Guarulhos, São Paulo
SIF 385	Frigorífico Mouran SA	Andradina, São Paulo
SIF 736	Sola SA Indústrias Alimentícias	Tres Rios, Rio de Janeiro
SIF 1676	Swift Armour SA Indústria e Comércio	Uberlandia, Minas Gerais
SIF 2015	Sadia Oeste SA Indústria e Comércio	Varzea Grande, Mato Grosso
SIF 2023	Frigorífico Quatro Rios SA	Votuporanga, São Paulo